

Serie Ordinaria n. 29 - Giovedì 16 luglio 2026

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Sviluppo economico

D.d.u.o. 10 luglio 2026 - n. 9324

2021/116RFRPR10 - PR FESR 2021-2027 - Azione 2.1.3. «Sostegno all'efficiamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese»; modifica dell'avviso della misura «Investimenti - Linea impresa efficiente» in attuazione della d.g.r. XII/6441 del 6 luglio 2026 - SA.119050

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI E ALL'INNOVAZIONE
DELLE IMPRESE E COOPERAZIONE

Visti:

- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027;
- il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. che all'Allegato I riporta la definizione di «impresa» e definisce la dimensione di impresa sulla base degli effettivi e delle soglie finanziarie;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2093/2020 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- l'Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano e adottato a seguito di negoziato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito per brevità, «Fondi SIE») e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi al fine di affrontare il problema della disoccupazione e a incentivare la competitività e la crescita economica;
- il Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;
- il d.p.r. 10 marzo 2025, n. 66 che ha approvato il Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui, tra gli altri, al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale);

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»
- il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. (di seguito GBER);

Richiamati:

- la d.g.r. 4 aprile 2022, n. XI/6214 avente ad oggetto: «Approvazione delle proposte di Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 e di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo PLUS (PR FSE +) 2021-2027 di Regione Lombardia»;
- il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (PR FESR 2021-2027) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea

C (2022) 5671 final del 1° agosto 2022;

- la d.g.r. 5 settembre 2022, n. XI/6884 di presa d'atto dell'approvazione da parte della commissione europea del programma regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17 luglio 2022) e del Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 1 agosto 2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027;
- il decreto 30 giugno 2023, n. 9842 è stato approvato il sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co) del PR FESR 2021-2027, successivamente aggiornato da ultimo con il decreto 26 maggio 2026, n. 6936;
- la d.g.r. 30 settembre 2024, n. XII/3116 «Presa d'atto della riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, in adesione alla piattaforma STEP di cui al Regolamento (UE) 2024/795, come da Decisione di esecuzione CE C(2024) 6655 del 18 settembre 2024»;
- la d.g.r. 16 marzo 2026, n. XII/5853 «Presa d'atto della riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, nel quadro della revisione di medio termine di cui al Regolamento (UE) n. 2025/1914, come da Decisione di esecuzione CE C(2026)270 final del 4 marzo 2026»;

Vista la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed in particolare:

- l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni per favorire gli investimenti attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato con la d.c.r. 20 giugno 2023, n. XII/42 che tra gli obiettivi regionali individua il sostegno agli investimenti innovativi delle imprese, con particolare attenzione a quelli volti ad accompagnare la transizione digitale e la sostenibilità ambientale, per renderle più resilienti e competitive;

Dato atto che il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia (PR FESR 2021-2027) prevede nell'ambito dell'Asse 2 «Un'Europa più verde, a basse emissioni di carbonio e in transizione verso la decarbonizzazione e la resilienza», obiettivo specifico 2.1 «Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra», l'azione 2.1.3. «Sostegno all'efficiamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese» che prevede interventi finalizzati ad accompagnare le imprese verso la riduzione dell'impatto ambientale dei propri sistemi produttivi, sia attraverso la riduzione dei consumi energetici che attraverso il recupero di energia e/o la cattura dei gas serra dai cicli produttivi, al fine di conseguire una riduzione di almeno il 30% delle emissioni climalteranti;

Dato atto che:

- con d.g.r. 5 settembre 2022, n. XI/6884 sono stati istituiti due distinti Comitati di sorveglianza per i Programmi regionali relativi al Fondo Sociale Europeo (FSE) 2021-2027 e al Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027 di Regione Lombardia;
- con decreto 9 settembre 2022, n. 12776 è stato costituito il Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027 tra i cui compiti sono ricompresi l'esame e approvazione della metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;
- il Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027:
 - in data 13 dicembre 2022, ha approvato i criteri per la selezione delle operazioni relativi all'Asse 2 - Un'Europa più verde, a basse emissioni di carbonio e in transizione verso la decarbonizzazione e la resilienza - Obiettivo specifico: RSO2.1. Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra (FESR) - Azione 2.1.3. «Sostegno all'efficiamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese»;
 - con procedura scritta conclusa il 3 giugno 2024, ha aggiornato i criteri di ammissibilità specifica da applicare,

tra le altre, anche alla Azione 2.1.3 «Sostegno all'efficiamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese»;

Richiamati:

- la d.g.r. 15 dicembre 2022, n. XI/7595 che, tra l'altro, ha:
 - istituito la misura «Investimenti – Linea Green» con una dotazione finanziaria di euro 65.000.000,00, a valere sull'incremento del «Fondo investimenti imprese», comprensiva delle commissioni di gestione del fondo, a cui si aggiunge una quota complessiva di IVA di 572.000 euro;
 - individuato Finlombarda s.p.a. soggetto Gestore del Fondo, tra le altre, della Linea Green conformemente ai requisiti previsti all'articolo 59 paragrafo 3 lett. c) del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i.;
- il d.d.g. 16 maggio 2023 n. 7238 che ha approvato la proposta tecnica ed economica relativa all'accordo di finanziamento tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. per la gestione dello strumento finanziario «Investimenti – Linea Green» di cui alla l.r. 17/2022 e alla d.g.r. 7595 del 15 dicembre 2022 – PR FESR 2021-2027 – Azione 2.1.3. «Sostegno all'efficiamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese», successivamente sottoscritto da Regione Lombardia e da Finlombarda s.p.a. in data 19 maggio 2023;
- la d.g.r. 26 maggio 2025 n. XII/4452 che ha istituito la misura «Investimenti – Linea Impresa efficiente» a valere sull'azione 2.1.3 «Sostegno all'efficiamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese» del PR FESR 2021-2027 che ha, tra l'altro:
 - stabilito che la dotazione finanziaria della misura è pari a euro 43.232.662,12 (comprensiva dei costi di gestione) a valere sullo stanziamento disponibile di cui alla d.g.r. n. XI/7595 che ha approvato la misura «Investimenti – Linea Green»;
 - individuato Finlombarda s.p.a. soggetto Gestore del Fondo e della Misura, conformemente ai requisiti previsti all'articolo 59 paragrafo 3 lett. c) del Regolamento (UE) n. 1060/2021 e s.m.i.;
- il d.d.u.o. 11 luglio 2025 n. 9923 che ha approvato l'Avviso «Investimenti – Linea Impresa efficiente» in attuazione della d.g.r. n. XII/4452, sopra citata;
- il d.d.g. 29 ottobre 2025 n. 15347 che ha approvato la proposta tecnica ed economica relativa all'atto aggiuntivo all'Accordo di finanziamento tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. per la gestione dello strumento finanziario «Investimenti – Linea Green» di cui alla L.R. 17/2022 e alle d.g.r. del 15 dicembre 2022, n. XI/7595 e del 26 maggio 2025, n. XII/4452 – PR FESR 2021-2027 – azione 2.1.3. «Sostegno all'efficiamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese» - CIG B8D9D9ACC2, successivamente sottoscritto da Regione Lombardia e da Finlombarda s.p.a. in data 10 novembre 2025;
- la d.g.r. 23 febbraio 2026, n. XII/5775 che ha ridotto lo Strumento finanziario, denominato «Misura Investimenti – Linea Green» - Obiettivo Specifico 2.1, Azione 2.1.3, la dotazione dell'Avviso «Investimenti – Linea Impresa efficiente» di cui al d.d.u.o. 11 luglio 2025, n. 9923 e conseguentemente il «Fondo Investimenti imprese» istituito con la legge regionale 8 agosto 2022, n. 17, per un importo di euro 15.000.000,00;
- il d.d.u.o. 6 marzo 2026 n. 2950 che ha modificato la dotazione finanziaria complessiva indicata all'art. A.5 dell'Avviso «Investimenti Linea Impresa efficiente» di cui al d.d.u.o. n. 9923/2025, in euro 28.232.662,12, comprensiva dei costi di gestione, nonché la suddivisione della dotazione stessa come di seguito indicato:
 - euro 8.228.305,30 (Fondo di garanzia),
 - euro 20.004.356,82 (Contributo);

Richiamata altresì la d.g.r. 6 luglio 2026 n. XII/6441 che ha modificato le disposizioni relative all'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato previste dalla d.g.r. n. XII/4452, sopra richiamata, e ha:

- stabilito che:
 - nel rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) n. 2023/2831, le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo «de minimis», nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalle rispettive regolamentazioni di riferimento e che è altresì consentito il cumulo di aiuto con le misure generali che
- non si qualificano come aiuto di Stato (es. incentivi fiscali), nel limite del 100% dei costi ammissibili e nel rispetto delle intensità massime previste dalle rispettive regolamentazioni di riferimento;
- nel rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo «de minimis», nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalle rispettive regolamentazioni di riferimento e che è altresì consentito il cumulo di aiuto con le misure generali che non si qualificano come aiuto di Stato (es. incentivi fiscali), nel limite del 100% dei costi ammissibili e nel rispetto delle intensità massime previste dalle rispettive regolamentazioni di riferimento;
- non è in ogni caso consentito il cumulo sia con le agevolazioni (aiuti), sia con le misure generali (non aiuti), a valere su risorse derivanti dal dispositivo per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241;
- confermato tutte le restanti disposizioni di cui alla d.g.r. 26 maggio 2025 n. XII/4452 e s.m.i., incluse quelle relative all'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato e all'alimentazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA);
- demandato al dirigente competenti della Direzione Generale Sviluppo Economico gli adempimenti attuativi del presente provvedimento, tra i quali la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande a valere sull'Avviso «Investimenti – Linea Impresa efficiente» approvato con d.d.u.o. 11 luglio 2025 n. 9923 e la sua riapertura a seguito degli aggiornamenti di cui alla presente deliberazione;
- stabilito che non saranno più visibili e accessibili le domande che alla chiusura dello sportello di cui al d.d.u.o. 9923/2025 risultano in stato «bozza»; pertanto, tutte le imprese dovranno avviare la compilazione di una nuova domanda;

Dato atto che, secondo quanto stabilito nella d.g.r. XII/4452 sopra richiamata, così come aggiornata con la d.g.r. XII/6441 del 6 luglio 2026:

- nel rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) n. 2023/2831;
- il contributo non è concesso a operatori economici appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
- le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo «de minimis», nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalle rispettive regolamentazioni di riferimento e che è altresì consentito il cumulo di aiuto con le misure generali che non si qualificano come aiuto di Stato (es. incentivi fiscali), nel limite del 100% dei costi ammissibili e nel rispetto delle intensità massime previste dalle rispettive regolamentazioni di riferimento;
- i soggetti beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
 - attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2023/2831;
 - informi per le imprese iscritte al Registro delle Imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) n. 2023/2831 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- non sono concessi aiuti:
 - a favore di attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 - subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione;
- nel rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.:
 - le agevolazioni non sono concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., né ai settori esclusi di cui all'art. 1 commi 2, 3 e 5 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.;
 - la verifica delle imprese in difficoltà ex art. 2, punto 18 del suddetto Regolamento avviene al momento di concessione delle agevolazioni, come previsto dalle disposizioni

Serie Ordinaria n. 29 - Giovedì 16 luglio 2026

comunitarie in materia di aiuti di stato e non anche in fase di erogazione;

- le agevolazioni non sono erogate a imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del predetto Regolamento;
- le agevolazioni non sono concesse alle attività connesse all'esportazione nel rispetto del Regolamento (UE) 651/2014 e s.m.i. art. 1 par. 2 lettera c);
- le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo «de minimis», nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalle rispettive regolamentazioni di riferimento e che è altresì consentito il cumulo di aiuto con le misure generali che non si qualificano come aiuto di Stato (es. incentivi fiscali), nel limite del 100% dei costi ammissibili e nel rispetto delle intensità massime previste dalle rispettive regolamentazioni di riferimento;
- l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
 - attestati di non trovarsi in stato di difficoltà (art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.);
 - attestati di non essere operante nei settori esclusi di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.;
- l'avvio dei progetti deve essere successivo alla presentazione della domanda di agevolazione intendendo per «avvio dei lavori», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 punto 23 del Regolamento (UE) 651/2014 e s.m.i., la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;
- nel rispetto dell'art. 38 (Aiuti agli investimenti per misure di efficienza energetica diverse da quelle relative agli edifici) paragrafo 8, i costi ammissibili corrispondono al totale dei costi di investimento direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica e le intensità di aiuto e le maggiorazioni applicabili di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 del medesimo articolo sono ridotte del 50% in quanto sono determinati senza lo scenario controfattuale e in assenza di una procedura di gara competitiva;
- nel rispetto dell'art. 41 «Aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento» paragrafo 7 lett. a) l'intensità di aiuto non supera il 45% dei costi ammissibili per gli investimenti nella produzione di fonti di energia rinnovabili, comprese le pompe di calore conformi all'allegato VII della Direttiva (UE) 2018/2001, l'idrogeno rinnovabile e la cogenerazione ad alto rendimento basata su fonti di energia rinnovabili; tale intensità, entro i limiti di cui al paragrafo 8, è aumentata di 5 punti percentuali per le piccole e medie imprese;

Visto il d.l. del 24 febbraio 2023, n. 13 (convertito con modificazioni dalla l. 21 aprile 2023, n. 41) e in particolare l'articolo 5 «Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali ed europee»;

Preso atto che, in applicazione dell'art. 5 del d.l. 13/2023, con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 563301/2025 è stata definita una modalità per integrare l'informazione del Codice Unico di Progetto non riportato sulla fattura originaria o riportato in modo errato, mediante uno specifico servizio web la cui guida per l'utilizzo è stata resa disponibile dalla data del 27 gennaio 2026;

Richiamato in particolare l'art. 50 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 che prevede:

- al comma 1, le modalità con le quali i beneficiari riconoscono il sostegno fornito dai fondi europei;
- al comma 3, il caso di mancato rispetto degli obblighi previsti al comma 1 è prevista una decurtazione fino al 3% del sostegno dei fondi all'operazione finanziata;

Considerato opportuno, al fine di rendere i beneficiari maggiormente consapevoli di quanto previsto all'art. 50 comma 3 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, riportare nell'Avviso le conseguenze previste nel caso di mancato rispetto degli obblighi di pubblicizzazione previsti dall'Avviso;

Dato atto che il sopra richiamato d.d.u.o. 11 luglio 2025 n. 9923 e s.m.i. prevede, nell'Allegato A «Avviso della misura «Investimenti - Linea Impresa efficiente», in particolare:

- all'art. B.1.c «Regime di aiuto», comma 5, che l'A agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea); non è altresì consentito il cumulo con le misure generali che non si qualificano come aiuto di Stato (es. incentivi fiscali);
- all'art. D.1.c «Obblighi di pubblicizzazione dell'iniziativa» con quali modalità il beneficiario deve garantire la visibilità del sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale all'operazione finanziata;
- nell'allegato D.13.c «Criteri per la rendicontazione delle spese», che su tutti i documenti giustificativi di spesa digitali (fatture elettroniche), il Soggetto beneficiario deve riportare obbligatoriamente, nell'oggetto dei documenti medesimi, la dicitura riportante gli estremi dell'avviso di riferimento ed il Codice Unico di Progetto e riporta le modalità per provvedere all'eventuale integrazione delle fatture sprovviste di CUP con i relativi casi di integrazione ammessi;

Ritenuto pertanto necessario modificare le sopra citate disposizioni dell'Avviso «Investimenti - Linea Impresa efficiente» e rendere disponibile, ai fini di una più agevole consultazione, il testo coordinato dell'Avviso;

Visti:

- l'Allegato 1 «Modifiche all'Avviso «Investimenti - Linea Impresa efficiente», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- l'Allegato 2 «Testo aggiornato dell'Avviso «Investimenti - Linea Impresa efficiente» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto di:

- chiudere lo sportello per la presentazione delle domande a valere sull'Avviso «Investimenti - Linea Impresa efficiente» approvato con d.d.u.o. 11 luglio 2025 n. 9923 il giorno 20 luglio 2026 alle ore 12:00;
- approvare l'Allegato 1 «Modifiche all'Avviso «Investimenti - Linea Impresa efficiente» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che modifica l'Allegato A al d.d.u.o. 11 luglio 2025 n. 9923;
- rendere disponibile, ai fini di una più agevole consultazione, il testo coordinato del bando integrato dalle disposizioni di cui al punto precedente, quale Allegato 2 «Testo aggiornato dell'Avviso «Investimenti - Linea Impresa efficiente» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- riaprire lo sportello per la presentazione delle domande a valere sull'Avviso «Investimenti - Linea Impresa efficiente», a seguito degli aggiornamenti di cui ai punti precedenti, il giorno 20 luglio 2026 alle ore 16:00;

Dato atto che sono confermate tutte le disposizioni di cui al d.d.u.o. 11 luglio 2025 n. 9923 e s.m.i. non modificate dal presente provvedimento, incluse quelle relative all'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato e all'alimentazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA);

Stabilito che:

- le modifiche all'Avviso «Investimenti - Linea Impresa efficiente» di cui al presente provvedimento si applicano per le domande di partecipazione presentate a partire dalle ore 16:00 del giorno 20 luglio 2026;
- alla riapertura dello sportello «Investimenti - Linea Impresa efficiente» le domande di partecipazione che alla chiusura risultavano in stato «bozza» non saranno più visibili e accessibili, pertanto in ogni caso dovrà essere avviata la compilazione di una nuova domanda;

Vista la d.g.r. 6 luglio 2026, n. XII/6412 (XI provvedimento organizzativo 2026) che aggiorna l'assetto organizzativo e assegna gli incarichi delle strutture organizzative della Direzione Generale Sviluppo Economico, attribuendo al Dirigente dell'Unità Organizzativa «Programmazione Comunitaria e Commercio» la responsabilità del Programma FESR 2021- 2027 per le misure di

competenza della Direzione Generale Sviluppo Economico, nel rispetto del predetto principio di separazione delle funzioni;

Richiamato il decreto n. 6957 del 26 maggio 2026 con il quale il Responsabile del PR FESR 2021-2027 per la Direzione generale Sviluppo Economico ha delegato al Dirigente pro-tempore della Unità organizzativa «Sostegno agli investimenti e all'innovazione delle imprese e cooperazione» la responsabilità dell'iniziativa «Sostegno all'efficientamento energetico degli edifici e/o degli impianti produttivi delle imprese - Misura «Linea Impresa efficiente» per l'azione 2.1.3 «Sostegno all'efficientamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese» del PR FESR 2021-2027 delle attività relative ad approvazione del bando, selezione e concessione;

Dato atto che il Comitato di Valutazione aiuti di Stato, di cui alla d.g.r. n. XII/2340 del 20 maggio 2024 e del decreto del Segretario Generale del 10 giugno 2024, n. 8804, si è espresso favorevolmente in relazione alla d.g.r. XII/6441 del 6 luglio 2026 nella seduta del 1° luglio 2026;

Preso atto che:

- è stata data informativa al Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea in data 9 luglio 2026;
- è stato acquisito il necessario parere dell'Autorità di Gestione PR FESR 2021-2027 con comunicazione Protocollo O1.2026.0013072 del 9 luglio 2026;

Dato atto che le modifiche oggetto del presente provvedimento non richiedono nuovamente la verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i., la cui comunicazione della Direzione competente in materia di Semplificazione è stata già acquisita in occasione dell'adozione del d.d.u.o. 11 luglio 2025 n. 9923;

Dato atto altresì che il presente provvedimento è assunto entro i termini procedurali previsti dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a decorrere dalla data di approvazione della d.g.r. del 6 luglio 2026 n. XII/6441, sopra richiamata;

Attestato che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL), sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it) e sul Portale Bandi e Servizi di Regione Lombardia (www.bandi.regione.lombardia.it);

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Dato atto che il CUP della misura «Investimenti – Linea Impresa Efficiente» Azione 2.1.3. «Sostegno all'efficientamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese» – PR FESR 2021-2027 è: E48B2200220009;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

DECRETA

1. Di chiudere lo sportello per la presentazione delle domande a valere sull'Avviso «Investimenti – Linea Impresa efficiente» approvato con d.d.u.o. 11 luglio 2025 n. 9923 il giorno 20 luglio 2026 alle ore 12:00.

2. Di approvare l'Allegato 1 «Modifiche all'Avviso «Investimenti – Linea Impresa efficiente»» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che modifica l'Allegato A al d.d.u.o. 11 luglio 2025 n. 9923.

3. Di rendere disponibile, ai fini di una più agevole consultazione, il testo coordinato del bando integrato dalle disposizioni di cui al punto precedente, quale Allegato 2 «Testo aggiornato dell'Avviso «Investimenti – Linea Impresa efficiente»» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

4. Di riaprire lo sportello per la presentazione delle domande a valere sull'Avviso «Investimenti – Linea Impresa efficiente», a seguito degli aggiornamenti di cui ai punti precedenti, il giorno 20 luglio 2026 alle ore 16:00.

5. Di confermare tutte le disposizioni di cui al d.d.u.o. 11 luglio 2025 n. 9923 e s.m.i. non modificate dal presente provvedimento, incluse quelle relative all'applicazione della normativa sugli aiuti

di Stato e all'alimentazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).

6. Di stabilire che:

- le modifiche all'Avviso «Investimenti – Linea Impresa efficiente» di cui al presente provvedimento si applicano per le domande di partecipazione presentate a partire dalle ore 16:00 del giorno 20 luglio 2026.
- alla riapertura dello sportello «Investimenti – Linea Impresa efficiente» le domande di partecipazione che alla chiusura risultavano in stato «bozza» non saranno più visibili e accessibili, pertanto in ogni caso dovrà essere avviata la compilazione di una nuova domanda;

7. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURL, sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it) e sul Portale Bandi e servizi - www.bandi.regione.lombardia.it.

8. Di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

9. Di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda s.p.a. in qualità di soggetto gestore del «Fondo investimenti imprese».

La dirigente
Maria Carla Ambrosini

_____ . _____